

Regione Lazio

DIREZIONE AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI, TRANSIZIONE
ENERGETICA E SOSTENIBILITA', PARCHI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 31 maggio 2024, n. G06642

Verifica di Ottemperanza Determinazioni n. G10770 del 28/07/2017 e n. G07147 del 27/05/2019 inerenti Pronuncia di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23, parte II, del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. progetto "Realizzazione di impianto per produzione di biometano a basso impatto ambientale da matrici organiche", Comune di Artena (RM), località Via Magnarozza snc Proponente: GREEN PARK AMBIENTE srl Registro elenco progetti n. 42/2015

OGGETTO: Verifica di Ottemperanza Determinazioni n. G10770 del 28/07/2017 e n. G07147 del 27/05/2019 inerenti Pronuncia di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23, parte II, del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. progetto "Realizzazione di impianto per produzione di biometano a basso impatto ambientale da matrici organiche", Comune di Artena (RM), località Via Magnarozza snc Proponente: GREEN PARK AMBIENTE srl Registro elenco progetti n. 42/2015

**DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI, TRANSIZIONE
ENERGETICA E SOSTENIBILITA', PARCHI**

Visto lo Statuto della Regione Lazio;

Vista la legge regionale n. 6 del 18 febbraio 2002, e successive modifiche e integrazioni, relativa alla disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale;

Visto il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modifiche;

Visto il regolamento regionale 23 ottobre 2023, n. 9, concernente: "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale) e successive modifiche. Disposizioni transitorie", il quale ha riorganizzato le strutture amministrative della Giunta regionale, in considerazione delle esigenze organizzative derivanti dall'insediamento della nuova Giunta regionale e in attuazione di quanto disposto dalla legge regionale 14 agosto 2023, n. 10;

Visto il regolamento regionale 28 dicembre 2023, n. 12, concernente: "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale) e successive modifiche. Disposizioni transitorie", con il quale sono state modificate le disposizioni transitorie del R.R. 9/2023;

Vista la deliberazione di Giunta regionale 11 gennaio 2024 n. 8 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale "Ambiente, cambiamenti climatici, transizione energetica e sostenibilità, parchi" al Dott. Vito Consoli, sottoscritto in data 01 febbraio 2024;

Vista la nota prot.n. 0573860 del 30/04/2024 avente ad oggetto: "Indicazioni per l'operatività della riorganizzazione dell'apparato amministrativo disposta dal regolamento regionale 23 ottobre 2023, n. 9 e in attuazione delle direttive I, II, III, IV, V e VI di cui alle note prot. n. 1414222 del 05/12/2023, prot. n. 132306 del 30/01/2024 e prot. n. 0171408 del 06/02/202, prot. n. 0190513 del 09/02/2024, prot. n. 0231852 del 19/02/2024 e prot. n. 281552 del 28/02/2024, con decorrenza 1° maggio 2024";

Visto l'Atto di Organizzazione n. G04875 del 24/04/2024 "Assegnazione del personale alle strutture della Direzione regionale "Ambiente, cambiamenti climatici, transizione energetica e sostenibilità, parchi";

Visto il Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

Vista la Legge Regionale 16/12/2011, n. 16, "Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili";

Vista la Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i. "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Vista la D.G.R. n. 884 del 18/10/2022 "Disposizioni operative per lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale";

Vista l'istanza del 05/08/2015, acquisita con prot.n. 440267 del 11/08/2015, con la quale la proponente GREEN PARK AMBIENTE srl ha trasmesso all'Area Valutazione di Impatto Ambientale il progetto "Realizzazione di impianto per produzione di biometano a basso impatto ambientale da matrici organiche", Comune di Artena (RM), località Via Magnarozza snc, ai fini degli adempimenti previsti per l'espressione delle valutazioni sulla compatibilità ambientale, adempiendo alle misure di pubblicità di cui al Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i.;

Considerato che con Determinazione n. G10770 del 28/07/2017 è stata espressa la pronuncia di compatibilità ambientale sul progetto "Realizzazione di impianto per produzione di biometano a basso impatto ambientale da matrici organiche", Comune di Artena (RM), località Via Magnarozza snc, Società proponente GREEN PARK AMBIENTE srl, registro elenco progetti n. 42/2015;

Considerato che nella di Determinazione n. G10770 del 28/07/2017 è stato indicato di disporre la Verifica di ottemperanza da condurre in sede autorizzativa in merito ai seguenti punti:

- vista la sottozona agricola in cui ricade l'area dell'impianto nel P.R.G. vigente, sia dimostrato che il progetto è a sostegno del settore agricolo, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui agli articoli 7 e 8 della L. 57 del 05/03/2001, nonché all'art.14 del Decreto n. 228 del 18/05/2001, ai fini del rispetto delle previsioni del D.Lgs. n. 389 del 29/12/2003 all'art.12, comma 7;
- dimostrazione della legittimità di tutti gli edifici esistenti e conformità ai titoli edilizi rilasciati, in modo che sia garantita la conformità edilizia ed urbanistica dell'impianto in esame;
- siano verificate le particelle catastali interessate dal progetto in quanto nel SIA e nella documentazione vengono dichiarate le n. 238, 237 e 20 del fgl. n. 41, mentre nello stralcio catastale di cui alla tavola IM-01 risulta ricompresa anche la particella n. 106;
- sia verificata l'ubicazione dell'area di progetto in relazione alla attuale perimetrazione del SIN Valle del Sacco;
- sia acquisito il parere tecnico di ARPA Lazio in merito alla qualità dell'aria, sia in relazione a quanto espresso nel supporto tecnico di cui alla nota prot.n. 40864 del 27/05/2016 dall'Agenzia stessa che a quanto espresso nella nota prot.n. 39887 del 25/05/2016 della medesima ARPA Lazio relativa alla valutazione della qualità dell'aria regionale e delle zone con superamenti inquinanti, nell'ambito del vigente Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Regione Lazio nonché della nuova zonizzazione approvata con D.G.R.n. 536/2016;
- in considerazione dell'aumento del traffico veicolare in relazione al numero di mezzi pesanti previsto e vista la non idoneità della viabilità principale e secondaria di accesso, il progetto dovrà essere oggetto di opere di adeguamento da concordare con il Comune di Artena;
- nell'impossibilità di utilizzo del depuratore comunale sito nei pressi dell'impianto,

nonché delle criticità ambientali rilevate dalle autorità di controllo e tuttora in atto, sia verificata la soluzione di una sezione depurativa aggiuntiva in grado di garantire valori in uscita dall'impianto di depurazione interno, in conformità ai limiti tabellari di cui al D.M.12/06/2003, n. 185 ed utili per lo scarico dei reflui trattati direttamente al corpo ricettore, che renda di fatto l'impianto completamente indipendente dal depuratore Colubro;

- sia condotta idonea verifica dei sistemi di monitoraggio esistenti e previsti per tutte le matrici ambientali;
- visto il contesto di "Aree agricole identitarie della campagna romana e delle bonifiche agrarie" definite dal PTPR, si dovrà verificare l'esistenza di aree agricole di particolare pregio (vigneti DOC/DOP, oliveti, colture biologiche, allevamenti zootecnici, ecc.);
- sia valutata con l'Amministrazione comunale la necessità di attivare l'iter della variante urbanistica per le aree interessate dall'impianto di nuova realizzazione;
- in base alle preoccupazioni manifestate dalle comunità locali con le numerose osservazioni pervenute, si ritiene necessario che sia effettuata una Valutazione di Impatto Sanitario (V.I.S.), procedura valutativa ora inserita nel contesto normativo di riferimento dal nuovo D.Lgs. 104/2017 che modifica l'attuale testo unico ambientale, in modo che siano accertate le condizioni necessarie per l'assenza di danni all'ambiente e alla salute pubblica;
- in sede autorizzativa dovrà essere riconosciuta l'efficienza del processo sia in termini qualità del digestato prodotto da utilizzare per la fase di compostaggio, in particolare che sia garantita l'assenza di microrganismi patogeni, sia in termini di idoneità all'immissione in rete del biometano;
- si ritiene che qualsiasi iniziativa nella località di progetto sia vincolata all'esito favorevole del compimento delle procedure ex art. 242 sul sito del depuratore in località Colubro, al fine di escludere qualsiasi connessione con l'area di progetto; a tal fine dovranno essere acquisiti tutti gli opportuni aggiornamenti di ACEA ATO 2 sullo stato delle indagini e di caratterizzazione e sugli interventi di messa in sicurezza realizzati e da realizzare;
- dovrà essere acquisita l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 25 della L.R. 24/1998 e s.m.i.;
- dovrà essere acquisito il parere della Città Metropolitana di Roma Capitale;
- dovrà essere acquisito il parere dell'Area Difesa del Suolo e Consorzi di Irrigazione;
- dovrà essere acquisito il parere definitivo della ASL Roma 5;
- dovrà essere acquisito il parere Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Roma la Provincia di Viterbo e l'Etruria Meridionale per l'aspetto archeologico;
- siano validati da ARPA Lazio i dati delle analisi effettuate dal proponente sul sito di progetto e sia accertata la non necessità di attività di bonifica del sito;
- considerato che il progetto dovrà essere approvato anche per l'aspetto relativo alla gestione dei rifiuti, oltre che per quanto attiene la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, dovrà essere verificato che l'ammissibilità di localizzazione per gli impianti di compostaggio stabilita dal Piano regionale dei rifiuti sia valevole anche per la tipologia impiantistica proposta, la quale comprende la combinazione della produzione di digestato e biogas;
- verifica rispetto alla applicabilità della L.R. 38/1999, in quanto l'art. 54 della stessa vieta nelle zone agricole "ogni attività comportante trasformazioni del suolo per finalità diverse da quelle legate allo svolgimento delle attività di cui al comma 2 ...".

Considerato quanto indicato nella Determinazione n. G10770 del 28/07/2017 in ordine alla Verifica di ottemperanza:

- la documentazione inerente le verifiche di ottemperanza suddette dovrà pervenire presso l'Area V.I.A. per il conseguente riscontro;
- il provvedimento di V.I.A. avrà validità successivamente al positivo riscontro della documentazione e all'ottemperanza degli argomenti sopra elencati;

Considerato che la Società Green Park Ambiente srl ha presentato con nota prot. 629783 del 11/12/2017 una istanza di annullamento parziale in autotutela ai sensi dell'art. 21 – nonies della legge 241/90 in particolare chiedendo la revisione dei seguenti punti:

- 1) imposizione della VIS (valutazione di impatto sanitario);
- 2) acquisizione del parere definitivo della ASL RM5;
- 3) dimostrazione che il progetto è a sostegno del settore agricolo;
- 4) acquisizione del parere paesaggistico di cui all'art. 25 della LR 24/98;
- 5) acquisizione del parere di ARPA in merito alla qualità dell'aria;
- 6) validazione da ARPA i dati delle analisi sul sito di progetto;
- 7) le iniziative nella località di progetto siano vincolato all'esito favorevole del compimento delle procedure sul sito del depuratore in località Colubro al fine di escludere qualsiasi connessione con l'area di progetto la revisione di tutti i punti suddetti è motivata come nella richiesta citata ed agli atti dell'ufficio;

Considerato che con Determinazione Dirigenziale n. G07147 del 27/05/2019 l'Area V.I.A. ha modificato la Determinazione n. G10770 del 28/7/2017 escludendo dall'ottemperanza:

- *“l'imposizione della VIS, in quanto strumento non previsto per questa tipologia di impianto dalla normativa vigente in materia;*
- *la validazione da parte di ARPA Lazio dei dati delle analisi effettuate dal proponente sul sito;*
- *la disposizione che qualsiasi iniziativa nella località di progetto sia vincolata all'esito favorevole del compimento delle procedure ex art. 242 sul sito del depuratore in località Colubro in quanto disposizioni non coerenti con le previsioni normative e oggetto di specifici elementi in sede di autorizzazione;*
- *Le restanti verifiche di ottemperanza rimangono valide così come disposte dalla Determinazione G10770/2017 e saranno oggetto di approfondimento nel procedimento di autorizzazione integrata ambientale.”;*

Considerato che con Determinazione Direzione Ambiente – Area Autorizzazione Integrata Ambientale n. G04364 del 31/03/2023 è stata emessa la Determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14-quater, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per un nuovo “Impianto per produzione di biometano a basso impatto ambientale da matrici organiche”, Comune di Artena (RM), località Via Magnarozza snc;

Considerato che con Determinazione Direzione Ambiente – Area Autorizzazione Integrata Ambientale n. G16096 del 01/12/2023 è stata rilasciata Autorizzazione Integrata Ambientale per un nuovo “Impianto per produzione di biometano a basso impatto ambientale da matrici organiche”, Comune di Artena- (RM), località Via Magnarozza snc;

Richiamato quanto indicato nella Determinazione n. G04364 del 31/03/2023 con riferimento al verbale dell'ultima conferenza di servizi del procedimento A.I.A. svoltasi in data 14/02/2023:

“Infine si ribadisce che l'impianto in questione, avendo una capacità produttiva di 1.000 mc/h di biogas, è soggetto anche ad autorizzazione unica di cui all'art. 12 del D.Lgs.

387/2003, pertanto la documentazione progettuale dovrà essere trasmessa, come indicato nel succitato parere della CMRC, all'ufficio competente della Città metropolitana stessa.

La Regione Lazio evidenzia e ribadisce che l'A.I.A. non sostituisce né l'autorizzazione allo scarico ai fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904, né l'autorizzazione unica di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, pertanto la società dovrà provvedere a ottenere tali autorizzazioni presso le competenti strutture amministrative (Città Metropolitana di Roma Capitale), anche eventualmente successivamente al provvedimento A.I.A., in ogni caso, prima della realizzazione e messa in esercizio dell'impianto.

In conclusione, l'Autorità Competente Regione Lazio per l'A.I.A. preso atto della pronuncia di VIA favorevole con prescrizioni sull'impianto (Determinazione Regionale n. G10770 del 28/07/2017 e successiva Determinazione Regionale n. G07147 del 27/05/2019) che individuava la necessità di approfondimenti nell'ambito del procedimento A.I.A. su alcuni elementi, che di seguito si riscontrano.

Tenuto conto che nell'ambito VIA sono stati acquisiti il parere dell'Area Ciclo Integrato dei Rifiuti della Regione Lazio, in merito alla compatibilità con il Piano di Gestione Rifiuti e il parere favorevole della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Roma la Provincia di Viterbo e l'Etruria Meridionale per gli aspetti paesaggistici e dell'Area Regionale Urbanistica competente previa acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 25 della L.R. 24/1998 e s.m.i. da acquisire prima della realizzazione dell'impianto;

Tenuto conto che l'Area Difesa del Suolo e Consorzi di Irrigazione (oggi Area Regionale Tutela del Territorio), la ASL Roma 5 e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Roma la Provincia di Viterbo e l'Etruria Meridionale sono state regolarmente invitate nel procedimento A.I.A. avviato a settembre 2020 e per il quale si sono tenute n.4 conferenze di servizi e non sono pervenute espressioni da parte dei suddetti Enti e, pertanto, come già indicato nelle note di convocazione delle conferenze, a norma del comma 7, dell'art.14-ter, della L.241/90 e s.m.i., "Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza".

Tenuto conto del parere della Città Metropolitana di Roma Capitale espresso in data odierna;

Tenuto conto del parere della Area Regionale Programmazione Comunitaria e Sviluppo Rurale e del parere dell'Area Regionale Decentrata Agricoltura Lazio Centro;

Tenuto conto della risoluzione sul tema della depurazione dei reflui a seguito dell'implementazione impiantistica proposta dalla società con i limiti imposti dal D.M. n. 185/2003 e della valutazione di ACEA ATO 2 spa relativamente alla soluzione tecnico impiantistica al fine di risolvere le problematiche legate allo scarico nel fosso;

Tenuto conto del parere favorevole con prescrizioni di ARPA Lazio ex art. 29-quater c. 6 del D.lgs. n. 152/06 a seguito anche di apposito incontro tecnico effettuato con la società

richiamato in premessa per quanto riguarda le modalità di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente;

Tenuto conto dei chiarimenti in merito alla proprietà del sito e allo stralcio della particella n. 106 del foglio n. 41, relativamente alle problematiche emerse sulla proprietà della stessa.

Considerato, in merito al parere del Comune di Artena che:

- il Comune nell'ambito del procedimento A.I.A. si era espresso dapprima favorevolmente tramite l'Area Urbanistica con prescrizioni con nota prot. n. 21057 del 14/10/2020, acquisita al prot. regionale n. 881383 relativamente alla regolarità edilizia e urbanistica del sito (...l'area ove si intende realizzare l'intervento risulta già antropizzata e destinata ad attività produttive, giusta Licenza Edilizia n° 20 del 24.12.1990, non risultando pertanto necessario adottare varianti allo strumento urbanistico vigente ...);*
- successivamente con nota prot. n. 3665 del 26/02/2021, acquisita al prot. regionale n. 183551 del 26/02/2021 richiamando due precedenti deliberazioni di consiglio comunale (n. 28 del 31/08/2015 e n. 31 del 29/09/2015) di natura politica antecedenti anche alla pronuncia di VIA favorevole sull'impianto, la medesima Area urbanistica comunale ha revocato il suddetto parere positivo e confermato il parere negativo espresso dal Consiglio Comunale nel 2015;*
- il parere negativo del Consiglio Comunale come da allegato alle suddette D.C.C. del 2015 si basava sui seguenti aspetti: Titolo di Proprietà, Urbanistica, Vincoli, Regolarità Urbanistica, Infrastrutture di sostegno e Scarico in fognatura;*
- gli aspetti su evidenziati sono stati valutati nel procedimento di VIA concluso favorevolmente con prescrizioni con le suddette Determinazioni n. G10770 del 28/07/2017 e n. G07147 del 27/05/2019 e approfondite come richiesto nel procedimento di A.I.A. con l'espressione dei suddetti pareri favorevoli e/o valutazioni anche dello stesso Comune sulla legittimità edilizia e urbanistica;*
- l'ultimo aspetto, indicato dal Comune nella nota prot. n. 3237 del 13/02/2023, acquisita al prot. regionale n. 165412 del 13/02/2023, relativo alla risoluzione della problematica legata alla non idoneità della viabilità principale e secondaria di accesso all'impianto, in funzione dell'importante aumento del traffico veicolare di mezzi pesanti che graverebbe su quella esistente ... come anche indicato nel provvedimento di VIA ... dovrà essere oggetto di opere di adeguamento da concordare con il Comune di Artena ... la società ha presentato, come indicato nel presente verbale, proposte di adeguamento della viabilità esistente che dovranno essere concordate con il Comune stesso prima della realizzazione dell'impianto.*

Tenuto conto che, in merito alla verifica di ottemperanza disposta nei suddetti procedimenti di VIA (in particolare nella Determinazione n. G07147 del 27/05/2019) oggetto di approfondimento in sede di conferenza di servizi per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale come su esposto, gli stessi dovranno essere formalmente ... sottoposti alla verifica di ottemperanza presso l'Area VIA... da svolgersi a valle del procedimento AIA.

Tutto ciò premesso l'Autorità Competente per il rilascio dell'A.I.A. della Regione Lazio ritiene di poter concludere favorevolmente la Conferenza di Servizi, secondo quanto riportato nel presente verbale, indetta relativamente al rilascio del provvedimento A.I.A. con prescrizioni per la realizzazione e messa in esercizio, ai sensi dell'art. 29 quater del d.lgs. 152/2006 e s.m.i, di un nuovo impianto per produzione di biometano a basso impatto ambientale da matrici organiche, nel Comune di Artena - (RM), località Via Magnarozza snc.

Richiamato quanto indicato nella Determinazione n. G16096 del 01/12/2023 al punto 3 relativamente all'autorizzazione paesaggistica *“di dare atto che l'esito favorevole del procedimento di A.I.A. alla luce dei pareri emessi in sede di procedimento VIA e successivo procedimento A.I.A., costituisce anche Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., secondo quanto indicato nella suddetta nota prot.n. 997988 del 13/09/2023 dell'Area Regionale competente relativamente al rilascio della suddetta autorizzazione paesaggistica”*;

Verificato dunque che per i punti della verifica di ottemperanza non esclusi dalla Determinazione Dirigenziale n. G07147 del 27/05/2019 ai fini dell'ottemperanza richiesta nella Determinazione n. G10770 del 28/07/2017, le determinazioni dell'Area A.I.A. n. G04364 del 31/03/2023, Determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, e n. G16096 del 01/12/2023, Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del Titolo III bis ex art. 29-quater del D.Lgs. 152/2006, nonché la documentazione presente nel box di cui al link <https://regionelazio.box.com/v/Greenparkambiente> risultano rispondere a quanto richiesto, in quanto risultano acquisiti tutti i pareri richiesti espressamente riportati ovvero acquisiti per silenzio-assenso ai sensi del comma 7 dell'art. 14 ter della legge 241/90, nonché ottemperate le valutazioni indicate;

Considerato, relativamente al punto 6 della Determinazione A.I.A. n. G16096 del 01/12/2023, che:

- con nota prot.n. 1406567 del 05/12/2023 è stato richiesto ad ARPA Lazio di valutare le integrazioni fornite dalla Società con riferimento allo studio della dispersione degli inquinanti in atmosfera;
- con nota prot.n. 86486 del 14/12/2023, acquisita al prot. reg. n. 145763 del 15/12/2023, ARPA Lazio ha riscontrato la suddetta nota richiedendo integrazioni;
- con nota acquisita al prot.n. 1476487 del 19/12/2023 la Società ha integrato quanto richiesto;
- con nota prot. reg. n. 149059 del 01/02/2024 sono state trasmesse le integrazioni e richiesta valutazione conclusiva ad ARPA Lazio;
- con nota prot.n. 8811 del 07/02/2024 acquisita al prot. reg. n. 177349 del 07/02/2024, ARPA Lazio ha riscontrato la suddetta nota richiedendo ulteriormente un aggiornamento;
- con nota acquisita al prot. reg. n. 291399 del 01/03/2024 la Società ha integrato quanto ulteriormente richiesto da ARPA Lazio;
- con nota prot. reg. n. 305650 del 05/03/2024 sono state trasmesse le ulteriori integrazioni e richiesta valutazione conclusiva ad ARPA Lazio;
- con nota prot.n. 21536 del 27/03/2024, acquisita con prot.n. 427067 del 27/03/2024, ARPA Lazio ha emesso il parere conclusivo ritenendo che il contributo in termini di concentrazioni generati dall'impianto ... *non sia particolarmente significativo*;

Ritenuto di poter rilasciare la verifica di ottemperanza come indicato nelle Determinazioni n. G10770 del 28/07/2017 e n. G07147 del 27/05/2019 considerando le prescrizioni indicate nella Determinazione n. G16096 del 01/12/2023 e relativo Allegato tecnico;

D E T E R M I N A

per i motivi di cui in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto,

di considerare assolta la verifica di ottemperanza indicata nelle Determinazioni n. G10770 del 28/07/2017 e n. G07147 del 27/05/2019 con l'effetto di validità della V.I.A. emessa;

che la presente determinazione verrà pubblicata sul BURL nonché sul sito istituzionale della Regione Lazio;

di stabilire che il progetto esaminato dovrà essere realizzato entro 5 anni dalla data di pubblicazione della presente determinazione sul BURL. Trascorso tale periodo, fatta salva la proroga concessa su istanza del proponente, la procedura di impatto ambientale dovrà essere reiterata;

di rappresentare che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dal ricevimento secondo le modalità di cui al D.Lgs. 02/07/2010, n. 104, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Il Direttore
Dott. Vito Consoli
(Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)